

N° 7032/12

C. 10-20/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Sanzioni
amministrative

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GOLDONI - Presidente -
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
- Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 15715/2010

Cron.

Rep.

Vol. 12/14/2012

10

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15715-2010 proposto da:

M [] F [] [], elettivamente
 domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLAUDIO 18, presso lo
 studio dell'avvocato DANILLO LUSSO, rappresentato e
 difeso dall'avvocato GRASSELLINI MASSIMO, giusta
 mandato a margine del ricorso;

ψ

- ricorrente -

contro

2012

2682

MINISTERO DELL'INTERNO [] in persona del
 Ministro pro tempore ed inoltre PREFETTURA - UFFICIO
 TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA in persona del
 Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA

CAUSAZIONE 1392
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende,
ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4260/2009 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 16/09/2009;

adita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/04/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. VINCENZO CORRENTI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.



Nella presente controversia è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpe sulla scorta della seguente relazione:

M Ministero 15715/2010

Il relatore, letti gli atti, osserva:

Con sentenza 4260/09 il tribunale di Catania ha rigettato l'appello di M F avverso sentenza del GP di Mascalucia che aveva rigettato il ricorso contro il verbale redatto il 17.9.08 per violazione dell'art. 218 comma 6 cds per guida nonostante l'avvenuta sospensione della patente.

La sentenza ha distinto tra ritiro e sospensione della patente, richiamando la disposizione secondo cui l'agente accertatore rilascia permesso provvisorio limitatamente al periodo necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, concludendo che, ove vi fossero stati i presupposti, il M avrebbe potuto chiedere la restituzione ma non guidare senza patente.

Con l'odierno ricorso si lamentano 1) violazione degli artt. 216 e 218 cds 2) vizi di motivazione: chiedendo sostanzialmente un riesame del merito non consentito in questa sede, rispetto ad una decisione logica e coerente.

Lo stesso ricorrente ammette che la patente era stata ritirata il 24.08.08, circostanza che avvalorava la tesi svolta dal Tribunale in sentenza.

Né esistono vizi motivazionali se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Nella fattispecie è contestato il provvedimento sanzionatorio ex art. 218 c 6 cds per avere il trasgressore circolato senza patente durante il periodo di ritiro della patente.

Tale patente era stata ritirata per guida in istato di ebbrezza in vista del provvedimento di sospensione, che venne poi notificato dopo l'accertamento della nuova trasgressione.

Il ricorrente ha sostenuto- soccombendo in giudizi di merito- che è applicabile l'art. 216 cds ma l'avvocatura ritiene applicabile l'art. 218 perché ivi è previsto un provvedimento di sospensione specifico che comporta il ritiro ed entro 15 giorni l'emissione del provvedimento prefettizio, in mancanza del quale il trasgressore può chiedere la restituzione della patente.

Se non la chiede e viene sorpreso a circolare c'è apposita fattispecie contemplata nell'art. 218 cds.

In definitiva si propone il rigetto del ricorso con condanna alle spese in favore del controricorrente."

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il Collegio condivide e fa propria la relazione, cui non si contrappongono argomenti in senso contrario, posto che la memoria ribadisce le tesi già formulate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 550, oltre le eventuali prenotate a debito ed accessori.

Roma 12 aprile 2012.


Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALABICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9 MAG 2012

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALABICO

